



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Il direttore generale

Ref. Ares (2013) 1243463
Bruxelles, 21/05/2013
DF/ks agri.ddg2.c.2(2013) 1129042

Egregio [REDACTED]

rispondo alla Sua e-mail del 22 aprile 2013 concernente le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e il regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione.

L'articolo 122, lettera a), punto (iii) del regolamento (UE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori costituite da produttori di ortofrutticoli che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione.

Nel caso in cui vengano raccolti funghi di bosco o selvatici in terreni boschivi, come descritto nella Sua lettera, tali funghi non vengono coltivati dagli agricoltori e pertanto non si può parlare di produzione ai sensi del suddetto regolamento. Pertanto, un gruppo di persone che raccoglie tali funghi non può essere riconosciuto come organizzazione di produttori e il valore dei funghi selvatici non può essere incluso nel valore della produzione commercializzata.

La presente opinione lascia impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Distinti saluti.

Jerzy PLEWA

